

o desk

228/03 16

N. 2646/09 R.G.

G.P.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano - I Sezione Civile

ESENTE
DA IMPOSTA
DI REGISTRO

In persona del dr. Filippo D'Aquino in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2646/09 R.G., promossa con ricorso depositato in data 20.03.2009 da:

rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Guariso in virtù di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Milano, al Viale Regina Margherita n. 30

-ricorrente-

Contro

COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO dello STATUS di RIFUGIATO di Milano

-resistente-

con l'intervento del PM nella persona del sostituto presso la Procura del Tribunale di Milano

Oggetto: Ricorso ex art. 35 d. lgs. 25/08

CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 17.09.2009:

PER IL RICORRENTE: in principale: accertare e dichiarare in capo al ricorrente lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con legge n. 722/54 e del relativo protocollo adottato a New York il 31.01.1967; in via subordinata accertare e dichiarare in capo al ricorrente il diritto alla protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e ss. d. lgs. 251/07; in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Jamal Hossain all'asilo nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, Cost. Con vittoria di spese, onorari e diritti da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20.03.2009 proponeva impugnazione ex art. 35 d. lg. 25/08 avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano in data 15.12.2008, notificata in data 18.02.2009. Assumeva parte ricorrente di essere cittadino bengalese, di essere originario della città di Madaripur e di essere membro attivo dello Jatiya Party, come anche suo padre dal quale aveva ereditato un negozio di libri. Assumeva, in particolare, di essere stato segretario dello Jatiya Party negli anni 2004 e 2005 della circoscrizione comunale di Madaripur, occupandosi di riunioni comizi e manifestazioni di protesta per gli aumenti dei prezzi praticati dal partito al governo BNP. Assumeva il ricorrente che in data 13.12.2005 vi fu uno scontro davanti al Nazimuddin College di

colle confermare
20/10/09
BB
ricorriato
Sw. Stato

Madaripur nel corso del quale perse la vita un membro del BNP, mentre il ricorrente si trovava all'interno del suo negozio di libri a tre chilometri dal luogo dello scontro. Assumeva il ricorrente di essere stato aggredito il 17.12.2005 da numerose persone, per cui veniva ricoverato sino al 23.12.2005, per poi essere stato accusato falsamente di essere l'organizzatore dei tafferugli. Pertanto il ricorrente fuggiva dal proprio Paese e, dopo un lungo viaggio, il 7.02.2006 perveniva in Italia. Assumeva di non avere saputo della protezione internazionale sino al gennaio 2008, quando si decideva a proporre domanda di rifugiato e a produrre la documentazione relativa al falso processo di cui era stato accusato. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento dello *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria e in via gradata il diritto di asilo.

Procedutosi alla comunicazione del ricorso al P.M. e alla Commissione Territoriale resistente e fissata udienza per la comparizione personale al 20.05.2009, nel corso di tale udienza il ricorrente compariva personalmente e rendeva dichiarazioni spontanee. Si procedeva, pertanto, all'audizione di un teste all'udienza del 17.09.2009, nel corso della quale il ricorrente produceva ulteriore documentazione, precisava le conclusioni e chiedeva un termine a difesa. All'esito del decorso del termine a difesa la causa veniva introitata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il ricorso depositato in data 20.03.2009 parte ricorrente ha inteso richiedere a questo Tribunale l'accertamento del diritto soggettivo al riconoscimento della protezione internazionale negato con provvedimento amministrativo della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano in data 15.12.2008, notificata in data 18.02.2009. Il ricorso è stato comunicato alla Commissione Territoriale di Milano in data 3.04.2009, nonché al Pubblico Ministero ex art. 35, comma 5, d. lgs. 25/08 in data 3.04.2009. Il ricorso è stato depositato successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 25/08. Tale disciplina prevede all'art. 35 d. lgs. cit. la possibilità di ricorrere avverso la decisione della Commissione territoriale nel termine di giorni 30 dall'intervenuta comunicazione a pena di inammissibilità. Termine rispettato nel caso di specie.

Prima di entrare nel dettaglio delle difese di parte ricorrente, va rilevato come in tema di protezione internazionale, l'onere probatorio che grava sul ricorrente ex d. lgs. 251/07 appare attenuato ex art. 3, comma 5, d. lgs. 251/07, potendo gli elementi delle dichiarazioni del richiedente essere considerati "veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che (...) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda", che "tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi", che "le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone", che "il richiedente ha

presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile" e che "dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile".

1.2 - Davanti alla Questura il ricorrente ha dichiarato di essere entrato in Italia il giorno 11.02.2006 attraverso la frontiera di Ancona e di essere in possesso di un passaporto rilasciato in data 21.12.2007. Davanti alla Commissione Territoriale il ricorrente ha reso dichiarazioni dello stesso tenore, dichiarando di esser arrivato in Nave ad Ancona dopo un lungo viaggio dichiarando di avere pagato per il viaggio 3.000,00 dollari. Il ricorrente ha dichiarato anche in quella sede di essere appartenente al Jatiya Party e di essere segretario del partito "a livello comunale di Madaripur". Il ricorrente ha precisato di svolgere l'attività di commercio di libri presso il negozio del padre e ha confermato sia l'episodio dello scontro tra i due gruppi (BNP e JP) e della successiva aggressione al proprio negozio, precisando che 8/10 persone del BNP lo avevano aggredito accusandolo di essere l'istigatore della manifestazione del 13.12.2005. In tale sede il ricorrente ha precisato di essere stato ricoverato all'ospedale Chawdhry Clinic, con dolori muscolari "ma non fratture" sino al 23.12.2005. Il ricorrente ha dichiarato che si è trattenuto in ospedale "perché mi sentivo più sicuro in ospedale", precisando che è successivamente fuggito dal Paese consigliato dal suo avvocato, a causa del fatto che era stato falsamente incolpato di avere causato la manifestazione del 13.12.2005. Il ricorrente ha anche precisato di avere condotto battaglie salariali e di controllo dell'indice prezzi nel proprio Paese.

In sede giudiziale il ricorrente ha confermato di essere "scappato dal mio Paese il 6.01.2006 e sono arrivato in Italia il 7.02.2006. Ero membro del Partito Jatio Party che era all'opposizione mentre al Governo c'era il BNP; io lavoravo nella libreria che era stata di mio padre; mio padre è morto nel 1993. Io abitavo a Madaripur. Il 13.12.2005 è morto un membro del Partito BNP davanti alla scuola Nazimuddin College che si trova a tre chilometri dalla libreria di mio padre; tre giorni dopo sette - otto membri del BNP vennero nella libreria gestita da mio padre e mi hanno picchiato e mi hanno accusato di essere coinvolto nell'incidente in cui è morto il membro del BNP, mi hanno picchiato con bastoni. Dopo che sono stato picchiato sono stato portato in una clinica che si chiama Chaudry Clinic e sono stato medicato. Sono stato in clinica per sette giorni sino al 24.12.2005. Poi ho saputo che è stata fatta una denuncia falsa nei miei confronti per il fatto che ero io presente quando c'è stato l'incidente in cui è morto il membro del partito BNP. Ho sentito un avvocato e l'avvocato mi ha detto di scappare, per cui ho venduto il negozio e sono scappato". Il ricorrente ha confermato di lavorare "per il partito nel campo delle questioni economiche", per "chiedere un abbassamento dei costi".

Sulle circostanze riferite dal ricorrente è stato indotto il teste 1, il quale ha dichiarato che "quando morì il padre del ricorrente nel 1993 il ricorrente lavorava nel suo negozio familiare e organizzava attività del Jatiya Party come segretario generale. Come

segretario generale organizzava manifestazioni per far abbassare i prezzi dei prodotti agricoli e della benzina". Il teste ha confermato che dopo tre giorni circa "dall'episodio del 13 dicembre mi recai presso la libreria del ricorrente e all'improvviso sentii trambusto e vidi 8 - 9 persone che stavano picchiando il ricorrente di fronte alla libreria", per cui chiese ai "paesani che cosa era successo e loro mi dissero che il ricorrente era stato picchiato perché sospettato di avere organizzato la manifestazione nel corso della quale era morto il militante del BNP", confermando che il ricorrente dopo il pestaggio fu portato da alcune persone in clinica".

Nel corso del giudizio è stata prodotta diversa documentazione, in parte relativa al processo subito dal ricorrente, documentazione della quale non è possibile riscontrare l'autenticità, mentre risulta del tutto inutilizzabile la tessera di partito, che reca due diverse dizioni del partito (Jatya Party e Jatio Party in luogo di Jatiya Party), circostanza che la rende non attendibile.

1.3 - Alla luce dell'istruttoria emergono, pertanto, i seguenti elementi.

Il ricorrente non ha presentato la domanda tempestivamente; la domanda è stata presentata nel 2008, laddove il ricorrente è giunto in Italia nel febbraio 2006. E' stata prodotta documentazione relativa al "falso processo" di cui il ricorrente è stato accusato di cui non è possibile accertare l'autenticità, così come per la documentazione attinente all'appartenenza politica del ricorrente (docc. 5 - 6).

Va, peraltro, rilevato che le dichiarazioni del ricorrente appaiono intrinsecamente coerenti, laddove dichiara di avere pagato una somma di 3.000 dollari per il viaggio, di avere condotto battaglie salariali e di controllo dell'indice prezzi nel proprio Paese, di avere subito una aggressione da parte di 8/10 persone da parte di militanti del BNP che lo accusavano di essere l'istigatore della manifestazione del 13.12.2005, nonché di essere stato ricoverato all'ospedale Chawdhury Clinic, con dolori muscolari "ma non fratture", sino al 23.12.2005, per quanto nel presente giudizio non sia stata prodotta documentazione relativa al ricovero presso l'ospedale, piuttosto che un *affidavit* del medico curante.

Tuttavia sulle circostanze per cui è causa è stato indotto un teste che ha reso dichiarazioni coerenti con la ricostruzione del ricorrente e non contraddittorie. La deposizione del teste appare immune da censure e non può predicarsene la non genuinità. Per cui deve ritenersi che, quanto meno con riferimento all'episodio dell'aggressione del dicembre 2005 e a quello del successivo ricovero in ospedale, vi siano sufficienti elementi di riscontro. La situazione del ricorrente va, pertanto, ascritta al clima di conflittualità sociale e politica presente in Bangladesh di cui il ricorrente, quale membro del Jatiya Party, è stato suo malgrado vittima.

Il non completo quadro probatorio fa, peraltro, propendere per una mancata prova di specifici atti di persecuzione in danno del ricorrente, attesa l'inattendibilità della documentazione relativa alle presunte persecuzioni giudiziarie subite dal ricorrente.

Diversamente, vi è nel caso di specie un quadro di apprezzabile affidabilità al fine di attestare la sussistenza del pericolo per l'incolumità del ricorrente qualora fosse costretto a rientrare nel proprio Paese, avuto riguardo a "minaccia grave e individuale (...) alla persona (...) derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno" (art. 14, lett. c) d. lgs. 251/07), tutt'ora presenti nella sua regione di provenienza (Bangladesh), in particolare contro membri del partito cui appartiene il ricorrente.

Deve, pertanto, ritenersi sussistente il diritto del ricorrente all'ottenimento della protezione sussidiaria per i rischi che il suo rimpatrio comporterebbero alla sua persona.


Il ricorso va, pertanto, accolto come da dispositivo con riferimento alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.

2 - Spese irripetibili per la qualità delle parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ nei confronti di Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello status di Rifugiato di Milano, con ricorso depositato in data 20.03.2009, così provvede:

- 1 - in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo a _____ il diritto alla protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e ss. d. lgs. 251/07;
 - 2 - dichiara irripetibili le spese di lite.
- Così deciso in Milano, in data 20 ottobre 2009

Il Giudice
Dr. Filippo D'Aquino


TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 1^ª CIVILE
DEPOSITATO OGGI
★ 20 OTT. 2009 ★
CANCELLIERE OT
Angela Sperio

FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 20.10.09
DA 

La presente copia è conforme all'originale
Milano, 28.10.09



CANCELLIERE
